

Modifica Regolamento Consiglio Comunale - sedute in videoconferenza

Richiamata la propria Delibera Consiliare n. 76 del 13.10.1998 e successive modifiche ed integrazione con la quale è stato approvato il “**Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale**”;

Richiamato, altresì, l'articolo 73 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27 (c.d. Cura Italia), il quale stabiliva che “*al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19 e fino alla data di cessazione dello stato di emergenza, i consigli dei comuni, delle province e delle città metropolitane e le giunte comunali, che non hanno regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza, possono comunque riunirsi secondo tali modalità*”;

Atteso che il Comune di Ferla, previa apposito provvedimento del Presidente del Consiglio Comunale, si è avvalso della facoltà di tenere le riunioni di Consiglio Comunale in videoconferenza per tutto il periodo emergenziale;

Accertato che in data 31 marzo 2022 è cessato lo stato di emergenza;

Preso atto che l'ANCI è intervenuta recentemente sulla questione richiedendo un intervento chiarificatore da parte del Ministero dell'Interno;

Vista la circolare n. 33 del 19 aprile 2022 del Ministero dell'Interno - Direzione Centrale per le Autonomie con la quale si consente che “*gli Enti locali possano, nell'ambito della propria potestà regolamentare, disciplinare lo svolgimento delle proprie riunioni in videoconferenza o in modalità mista, nel rispetto della legge, dello Statuto e dei criteri di trasparenza e tracciabilità*”;

Riconosciuto tuttavia che questo Comune intende proseguire, qualora sia necessario, con le modalità di svolgimento delle sedute degli organi collegiali ed in particolare del Consiglio Comunale in modalità mista o solo da remoto se ritenuto dal Presidente del Consiglio Comunale, anche successivamente alla data di cessazione dell'emergenza e cioè dopo il 31 marzo u.s. anche alla luce della circostanza che le funzioni di Segretario Comunale sono svolte attualmente “a scavalco”;


Atteso che per continuare ad utilizzare tale modalità di svolgimento delle sedute di Consiglio Comunale è necessario regolamentarne le modalità attraverso una sia pur sintetica regolamentazione dello stesso organo;

Ritenuto per le suesposte considerazioni di approvare una breve modifica al “**Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale**”, di cui alla Delibera Consiliare n. 76 del 13.10.1998 e successive modifiche che permetta la prosecuzione delle sedute di Consiglio Comunale in videoconferenza;

PROPONE

Di approvare le modalità delle riunioni di Consiglio Comunale in videoconferenza integrando il Regolamento del Consiglio Comunale con un apposito articolo di cui all'allegato A) della presente proposta.

Il Responsabile del Sett. Affari Generali
Giuseppe Militto



Art. 21/Bis

Svolgimento delle sedute da remoto in videoconferenza

Le sedute possono essere svolte in videoconferenza da remoto su decisione assunta dal Presidente dell'Organo ovvero in virtù di disposizioni di legge o aventi forza di legge. Per videoconferenza si intende l'utilizzo di canali telematici finalizzato a facilitare la comunicazione tra gruppi di persone situate contemporaneamente in due o più luoghi diversi, attraverso modalità telematiche audio e video che garantiscano l'identificazione, la partecipazione e l'esercizio del diritto di voto da parte dei componenti l'organo, pur senza la loro compresenza fisica nel medesimo luogo.

La partecipazione a distanza alle riunioni di un Organo collegiale presuppone la disponibilità di strumenti telematici idonei a garantire: - la pubblicità della seduta, ove prevista dalla legge, dai Regolamenti o dallo Statuto; - l'identificazione degli intervenuti; - la reciproca percezione audiovisiva tra tutti i membri che consenta ai componenti dell'organo di partecipare in tempo reale a due vie e, dunque, il collegamento simultaneo tra tutti i partecipanti su un piano di perfetta parità al dibattito; - la visione degli atti della riunione; - lo scambio di documenti; - la visione dei documenti mostrati dal Presidente o da altro partecipante alla riunione e oggetto di dibattito e/o votazione; - la discussione, l'intervento e il diritto di voto in tempo reale degli argomenti affrontati; - la segretezza della riunione, ove prevista.

Al fine di consentire in ogni caso la conoscibilità degli atti della riunione fra tutti i partecipanti, è comunque possibile, preventivamente o contestualmente alla seduta, l'utilizzo della casella di posta elettronica istituzionale e di sistemi informatici di condivisione di files, link e altro materiale informatico.

La convocazione delle adunanze degli Organi collegiali per lo svolgimento delle quali è possibile il ricorso alla modalità telematica deve essere inviata a tutti i componenti dell'Organo secondo le modalità previste dallo Statuto o dal Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale o da altro Regolamento comunale e deve contenere l'indicazione espressa del ricorso alla modalità telematica. Al momento della convocazione della seduta, o, in ogni caso, prima dello svolgimento della stessa, qualora si proceda in videoconferenza, saranno fornite ad ogni componente le credenziali o le modalità di accesso al programma utilizzato o ai diversi sistemi telematici di collegamento alla videoconferenza.

Per la validità delle sedute in modalità telematica restano fermi i requisiti di validità richiesti per l'adunanza in presenza. È necessario che il collegamento audio-video garantisca al Presidente e al Segretario, ognuno per la propria competenza, la possibilità di accertare l'identità dei componenti che intervengono nella seduta, di regolare lo svolgimento della discussione, di constatare e proclamare i risultati della votazione, consentendo a tutti i componenti di poter intervenire alla seduta, alla discussione, alla presentazione di documenti, alla votazione sugli argomenti all'ordine del giorno, tutti collegati in modalità simultanea. La presenza alla seduta si intende accertata con il collegamento alla videoconferenza e la verbalizzazione a cura del Segretario o del suo vicario, che attesta la presenza dei componenti degli Organi mediante appello nominale. Al termine degli interventi si passa alla votazione per appello nominale e voto palese mediante affermazione verbale. La seduta si intende chiusa con la dichiarazione del Presidente dell'ora di chiusura. Per le sedute del Consiglio comunale nonché degli Organi per i quali la legge o i Regolamenti prevedono la pubblicità della seduta, questa sarà garantita mediante collegamento dedicato in streaming o altra forma equivalente, assicurando la visione da parte dei cittadini o di qualunque altra persona senza possibilità d'intervento, salvo i casi di seduta segreta. In caso di persistenza delle anomalie di collegamento il Presidente dichiara la seduta chiusa decorso il termine di trenta minuti dalla sua sospensione.